



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 13.06.2019 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2351/2014

TRA

DELLI CARPINI Angelo, rappr. e dif. dagli avv.ti F.B. Marrocco e A. Galardo, unitamente ai quali elett. dom. in Pietravairano, alla via Centimolo giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dagli avv.ti I. Verrengia, L. Cuzzupoli e I. De Benedictis, con cui elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 13.03.2014 la parte ricorrente, in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato a far data dal 03.10.2007 alle dipendenze della società Giovanni Malinconio Spa operante nel settore dell'edilizia e di essere stato licenziato in data 31.12.2012 a seguito di procedura di mobilità per riduzione di personale; di aver presentato all'INPS istanza volta ad ottenere il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge n. 451/1994, ma che l'INPS rigettava la domanda stante l'assenza del requisito normativo della sussistenza di almeno 24 mesi di lavoro effettivamente prestato; di aver esaurito infruttuosamente l'iter amministrativo.

Su tali premesse ha concluso affinché venisse accertato il proprio diritto alla indennità di mobilità, con conseguente condanna dell'INPS a corrispondere detta indennità nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese e competenze con attribuzione.

Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso, eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziaria, chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto infondata.

Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione, alla odierna udienza la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

In via preliminare, il ricorso è ammissibile e procedibile, risultando compiutamente definito il prescritto iter amministrativo.

Ancora, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto resistente in quanto infondata.

L'istituto della decadenza annuale risulta previsto dall'art. 47, 3° comma, DPR 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art.4, II comma, del D.L. n. 384 del 19\9\92, convertito nella L. n. 438 del 18\11\92.

Quanto alla decorrenza del termine decadenziale di un anno, occorre fare riferimento alla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta prestazione.

In concreto il termine decorre:

- 1] dalla data di comunicazione della decisione del ricorso (tempestivamente presentato);
- 2] dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo (purché sia tempestivamente inoltrato);
- 3] dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, in caso di ritardato ricorso amministrativo.

Ai sensi dell'art.46 L.88\89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 gg. per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 gg. per la formazione del silenzio rigetto).

Nel caso di specie, la domanda amministrativa è stata presentata in data 07.01.2013, il provvedimento di rigetto dell'Istituto previdenziale è del 07.03.2013; infine, il ricorso amministrativo avverso tale diniego è stato presentato dalla parte istante in data 13.06.2013.

Tale la sequenza procedimentale, considerati i 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto, deve ritenersi tempestivo il ricorso giudiziario depositato in data 13 marzo 2014.

Nel merito, la domanda non è fondata.

Parte ricorrente agisce nel presente giudizio per ottenere la condanna dell'Inps al pagamento del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori dell'edilizia previsto dall'art. 3, comma 3 del D.L. n. 299/1994, convertito in legge n. 451/1994.

L'Istituto previdenziale ha negato il riconoscimento del predetto trattamento per carenza del presupposto normativamente previsto di almeno 24 mesi di lavoro effettivamente prestato, ritenendo che, nell'ambito delle ipotesi di sospensione dal lavoro da ricomprendere in ogni caso nel periodo di lavoro effettivo, non possano essere inclusi i periodi di cigs.

Tanto premesso, rileva preliminarmente il Tribunale come appare inconferente il richiamo, effettuato in ricorso, alla normativa di cui alla legge n. 427/1975 che concerne una prestazione

diversa da quella richiesta in via amministrativa dal ricorrente con la domanda del 07.01.2013 (cfr. doc. in atti).

Venendo, dunque, all'esame della normativa applicabile nel caso di specie, va evidenziato che l'art. 3, comma 3 del D.L. n. 299/1994, convertito in legge n. 451/1994 testualmente prevede: "Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991".

Dunque, i requisiti richiesti per la fruizione, da parte dei lavoratori edili licenziati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, del trattamento di disoccupazione speciale previsto dall'art. 11, comma 2, della citata legge, sono: a) una anzianità aziendale di almeno trentasei mesi; b) almeno ventiquattro mesi di lavoro effettivamente prestato.

Incontestato tra le parti è la sussistenza, nel caso di specie, del requisito dell'anzianità aziendale di almeno trentasei mesi; è, altresì, pacifica, poiché non contestata oltre che risultante dalla documentazione in atti, la circostanza che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società Giovanni Malinconico Spa dal 03.10.2007 al 31.12.2012, usufruendo, in data antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro, di una pluralità di periodi di cassa integrazione straordinari nella misura evincibile dalla documentazione in atti (cfr. estratto contributivo).

Oggetto di contestazione è, pertanto, il requisito di cui alla lettera b) della disposizione su richiamata in quanto l'Inps sostiene che, nell'ambito dei periodi di sospensione da computare quale periodo di lavoro effettivamente prestato dal dipendente non possano essere ricompresi i periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria.

L'assunto difensivo dell'Inps è fondato.

Osserva il Tribunale che la norma di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. cit. è norma speciale in quanto volta ad estendere il trattamento di disoccupazione di cui all'art. 11, comma 2 della legge n. 223/1991 anche ai lavoratori del settore edile licenziati in seguito a procedura di mobilità per riduzione di personale.

Quanto al requisito temporale dei 24 mesi di lavoro effettivamente prestato, la norma elenca espressamente le ipotesi di sospensione dal lavoro che devono essere computate in ogni caso a titolo di lavoro effettivamente prestato senza includere i periodi di sospensione dal lavoro per cigs.

Orbene, il chiaro tenore letterale della disposizione normativa e la sua portata di norma di natura eccezionale non consentono né una interpretazione analogica né una interpretazione estensiva.

In conclusione, avendo il ricorrente maturato solo 20 mesi ed 8 giorni di lavoro effettivamente prestato, al netto dei periodi di sospensione per cigs, appare corretto il diniego opposto dall'istituto previdenziale alla erogazione del trattamento speciale di disoccupazione richiesto.

Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

La peculiarità e novità delle questioni giuridiche affrontate giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta il ricorso;
- b) compensa le spese.

Santa Maria Capua Vetere, 13 giugno 2019

Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni